REGOLAMENTO (CEE) N. 169/87 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2915/79 per quanto concerne l'applicazione dei contingenti tariffari annui di taluni formaggi, previsti per la Norvegia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1335/86 [2], in particolare l'articolo 14, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 748/86 [4], prevede prelievi ridotti per determinati tipi di formaggi;

considerando che gli accordi supplementari conclusi, in seguito all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, tra la Comunità e i paesi dell'EFTA prevedono a decorrere dal 1° marzo 1986, l'aumento del contingente tariffario annuale accordato dalla Comunità alla Norvegia per i formaggi originari e provenienti da questo paese; che occorre pertanto apportare le opportune modifiche al regolamento (CEE) n. 2915/79,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2915/79, il testo della lettera r) è sostituito dal testo seguente:

« r) ex 04.04 E I b) 2	— Jarlsberg, avente un tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca e un tenore, in peso, della sostanza secca di almeno 56 %, di una maturazione di almeno 3 mesi: — in forme con la crosta, da 8 kg a 12 kg — in blocchi rettangolari di peso netto inferiore o uguale a 7 kg (le indicazioni che figurano sull'imballaggio devono essere concepite in modo da consentire al consumatore l'identificazione di tale formaggio) — in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto uguale o superiore a 150 g e inferiore o uguale a 1 kg (le indicazioni che figurano sull'imballaggio devono essere concepite in modo da consentire al consumatore l'identificazione di tale formaggio) — Ridder, avente un tenore di materie grasse del 60 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 4 settimane: — in forme con la crosta, da 1 kg a 2 kg — in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta almeno da un lato, di peso netto uguale o superiore a 150 g (le indicazioni che figurano sull'imballaggio devono essere concepite in modo da consentire al consumatore l'identificazione di tale formaggio) originari della Norvegia, nei limiti di un contingente tariffario annuo di: — 1 820 tonnellate per il 1986 — 1 920 tonnellate per il 1987 — 2 020 tonnellate per il 1988 »

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
[2] GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19.
[3] GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.
[4] GU n. L 71 del 14. 3. 1986, pag. 3.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DE KEERSMAEKER